REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1271/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2014

che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.
- (2) Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, l'Italia, l'Ungheria, l'Austria, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2014 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia e Slovacchia hanno presentato tale richiesta per tutte le loro regioni viticole. Il Belgio ha presentato la richiesta per una zona, la Germania per alcune regioni e parti delle regioni Mosel e Saale-Unstrut, la Francia per alcuni comuni dei dipartimenti dell'Aude e dell'Hérault e l'Italia per alcune regioni del nord e del centro e per una zona DOP nelle regioni Umbria e Lazio. Il Belgio, la Francia e l'Italia hanno chiesto l'aumento dei limiti di arricchimento per tutti i vini ottenuti da varietà di uve coltivate nelle aree colpite da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. La Germania ha chiesto l'aumento dell'arricchimento unicamente per i vini ottenuti da specifiche varietà di uve da vino colpite per le regioni di Baden, Württemberg e Mecklenburger Landwein e per la parte interessata della regione di Saale-Unstrut.
- (3) A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel 2014, i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale nell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono, in alcune regioni viticole, o in una loro parte, di ottenere, utilizzando tutte o alcune varietà di uve da vino, vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato.
- Considerate la finalità dell'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero scoraggiare e limitare l'arricchimento del vino, nonché la natura eccezionale della deroga di cui alla sezione A, punto 3, della suddetta parte, è opportuno concedere le autorizzazioni che permettono di aumentare i limiti di arricchimento unicamente per le regioni viticole o una loro parte e per le varietà di uve colpite da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. In Belgio, pertanto, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa solo alla regione Vallonia, che ha subito le suddette condizioni climatiche. In Germania, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa solamente per i vini: ottenuti da varietà di uve da vino Blauer Spätburgunder, Schwarzriesling, Blauer Gutedel, Weißer Gutedel e Blauer Trollinger colpite dalle suddette condizioni climatiche nella regione di Baden; ottenuti da tutte le varietà di uve da vino rosso colpite dalle suddette condizioni climatiche nelle regioni di Hessische Bergstraße e Rheingau; ottenuti da tutte le varietà di uve da vino rosso e dalle varietà di uve da vino bianco Bacchus, Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, Grüner Silvaner, Johanniter, Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling e Weißer Burgunder colpite dalle suddette condizioni climatiche in parte della regione di Saale-Unstrut; ottenuti dalla varietà di uve da vino Blauer Trollinger colpita dalle suddette condizioni climatiche nella regione del Württemberg; ottenuti dalle varietà di uve da vino Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling e Regent colpite dalle suddette condizioni climatiche nella regione di Mecklenburger Landwein; e ottenuti da tutte le varietà di uve da vino nelle regioni di Ahr, Mittelrhein, Nahe, Pfalz e Rheinhessen e in parte della regione di Mosel, colpite da tali condizioni climatiche. In Francia l'autorizzazione dovrebbe essere concessa unicamente per un numero limitato di comuni dei dipartimenti di Aude e Hérault colpiti da tali condizioni climatiche. In Italia, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa unicamente alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano, alle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Puglia e alla zona della denominazione di origine protetta «Orvieto» nelle regioni Umbria e Lazio, colpite dalle suddette condizioni climatiche.



⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.